

CGIL



MODENA

**Nota Dipartimento
salute e sicurezza
3 luglio 2020**



EMERGENZA COVID-19

POSSIBILITÀ DI ASSENTARSI DAL LAVORO PER PERSONE IN CONDIZIONI DI SALUTE FRAGILI

Alla luce di quanto previsto dai decreti che si sono susseguiti nel corso dell'emergenza sanitaria **sono confermati fino al 31 luglio 2020 i criteri** che concedono la **possibilità di assentarsi in malattia** (a scopo precauzionale in quanto soggetti vulnerabili) per

- coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di soggetti svantaggiati **CON connotazione di gravità** (riconoscimento della **Legge 104/92 art. 3 comma 3**)
- coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di soggetti svantaggiati **SENZA connotazione di gravità** (riconoscimento della **Legge 104/92 art. 3 comma 1**) solo se:
 - **immunodepressi,**
 - **oncologici,**
 - con **necessità di terapie salvavita** connesse a questi stati morbosì.

Per questi soggetti il periodo di malattia è equiparato alla ospedalizzazione o alla quarantena, pertanto non è computabile ai fini del comparto *

I medici di famiglia sono stati autorizzati dall'Inps ad emanare certificazioni di malattia per tutti i soggetti che si trovino nelle condizioni di svantaggio sopracitate. **Il codice nosologico** attribuibile a questo stato di assenza per malattia **è il V07.**

- * **NOTA BENE:** il **trattamento economico** da riservare a questo periodo di assenza (sia nel pubblico che nel privato) è **analogo** a quello riservato ai dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per i periodi di ospedalizzazione dovuti a:
- gravi patologie (o necessità di effettuare relative terapie salvavita),
 - altre patologie purché le competenti Autorità Sanitarie Pubbliche (Medicina legale) ne attestino la gravità.

Pertanto dette **assenze devono essere indennizzate al 100%** del salario contrattuale e **non concorreranno al superamento del periodo massimo di conservazione del posto di lavoro** (comporto).